

Nota della Segreteria Generale sull'avvio del Registro Unico del Terzo Settore

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, nr. 561 (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf>), con il quale si individuano i tempi di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si pubblica la presente nota, elaborata dal Tavolo tecnico costituito presso la Segreteria Generale e inviata ai Vescovi in data 17 novembre 2021.

L'avvio del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) [OdV; APS]. Alcuni spunti di riflessione

1. A norma del decreto della Direzione Generale per il Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ("MLPS") pubblicato lo scorso 26 ottobre ("Decreto"), **in data 23 novembre 2021 prenderà avvio il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS")**. Il RUNTS è un registro interamente telematico, che consente di identificare gli enti soggetti al regime introdotto dalla Riforma del Terzo e, nel contempo, assolve a funzioni di pubblicità costitutiva analoghe a quelle del registro delle imprese.

Con riferimento agli enti ecclesiastici, l'impatto immediato del Decreto è, nel complesso, limitato. Nel contempo, tuttavia, l'avvio del RUNTS segna un passo cruciale nella messa a regime della riforma del Terzo settore ("Riforma") e, come tale, sollecita alcune riflessioni sulle scelte a cui gli enti ecclesiastici saranno chiamati nei prossimi mesi. Di qui l'importanza di una duplice puntualizzazione: sulle conseguenze immediate del provvedimento ministeriale, così da chiarirne la effettiva portata; e sullo scenario che ragionevolmente si configurerà in futuro, così da poter arrivare preparati alle decisioni che dovranno essere assunte.

2. **L'avvio del RUNTS comporta, di per sé, soltanto (1) il trasferimento al RUNTS dei dati relativi alle organizzazioni di volontariato ("OdV") e alle associazioni di promozione sociale ("APS") attualmente iscritte nei relativi registri, e (2) la possibilità di presentare istanze di iscrizione al RUNTS da parte di enti del Terzo settore di nuova costituzione, inclusi i "rami" Terzo settore di enti ecclesiastici.**

Sotto il primo profilo, **il Decreto incide sulle OdV e le APS promosse o collegate a enti ecclesiastici.** Al riguardo, il Decreto prevede l'automatica iscri-

zione di tali enti al RUNTS, salva la verifica, entro il 22 agosto 2022, della conformità dei relativi statuti ai requisiti previsti dalla Riforma.

Consentendo anche ai “rami” Terzo settore di nuova costituzione la presentazione dell’istanza per l’iscrizione al RUNTS, **il Decreto legittima, altresì, la possibilità per gli enti ecclesiastici di aderire al sistema della Riforma** nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: in particolare, **mediante il deposito presso il RUNTS del regolamento che recepisce la disciplina della Riforma e indica i beni che costituiscono il patrimonio destinato** allo svolgimento dell’attività di interesse generale. **Tale possibilità non si accompagna, tuttavia, alla compiuta definizione del regime fiscale applicabile.** Come noto, infatti, tale regime troverà piena applicazione solo a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, che, allo stato, non risulta ancora intervenuta. **Di qui la ragionevolezza di attendere tale autorizzazione, così da avere adeguata contezza del regime fiscale applicabile.**

3. Se dunque comporta limitate conseguenze di carattere immediato, **l’avvio del RUNTS apre, nel contempo, una pluralità di nuovi scenari.**

Con riguardo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (“Onlus”), il Decreto dispone l’impossibilità di iscrivere nuove Onlus nella relativa anagrafe a partire dal 22 novembre 2021, affidando a una separata comunicazione l’identificazione delle modalità del passaggio al RUNTS degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus. Mancando la definizione di tali modalità, non è, pertanto, ancora chiaro quando e come il passaggio al RUNTS avverrà. Nondimeno, **la prossima cessazione della possibilità di iscrivere nuove Onlus lascia intendere con chiarezza che la stagione delle Onlus e, con esse, dei “rami Onlus” degli enti ecclesiastici è prossima a finire.** Per tale motivo, è, quindi, **ragionevole cominciare a riflettere sin da ora sul destino dei numerosissimi “rami Onlus” esistenti.** Per i significativi requisiti previsti dalla Riforma, **la “trasformazione” dei “rami Onlus” in “rami ente del Terzo settore” è, infatti, operazione costosa,** sia nella fase iniziale di adeguamento alla nuova disciplina sia, soprattutto, per il “mantenimento” del “ramo” nel tempo.

Di qui la necessità di interrogarsi se trasformare o estinguere gli attuali “rami Onlus” e verificare la praticabilità di soluzioni innovative, che consentano di mantenere i benefici oggi apportati dai “rami Onlus” senza, però, dover sopportare i costi significativi di un “ramo ente del Terzo settore”. A titolo di esempio, può essere ipotizzata, al riguardo: (1) la costituzione di enti, su base nazionale o regionale, che centralizzino le donazioni, la raccolta fondi o l’accesso al sistema del “cinque per mille”; (2) la creazione di “centri servizi” che offrano la possibilità di rispettare gli adempimenti richiesti dalla Riforma a costi più ridotti rispetto al mercato. Nel contempo, occorre ricordare che **l’estinzione di un “ramo” Onlus comporta la necessità di devolvere a un altro ente non profit l’incremento patrimoniale maturato** nel periodo di iscrizione all’anagrafe delle Onlus. Anche sotto questo profilo, pertanto, occorre una riflessione sulle modalità più adeguate comportamento, per esempio valutando se destinare la devoluzione agli enti “centralizzati” poc’anzi menzionati.

Non appena il MLPS avrà pubblicato i chiarimenti annunciati, **una prossima comunicazione discuterà nel dettaglio le questioni e le ipotesi di soluzione** ora solo accennate.

4. Da ultimo, non va trascurato che **la messa a regime della Riforma** avviata dal Decreto **sollecita a misurarsi con il disegno più complessivo attuato dal legislatore**, che, in buona sostanza, identifica nel Terzo settore il principale interlocutore dello Stato nella realizzazione delle politiche di *welfare*.

Roma, 17 novembre 2021

LA SEGRETERIA GENERALE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA